

STATUTO SOCIALE

STATUTO

pagg. 3 - 15

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

pagg. 16 - 26

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

costituita il 7 luglio 1965 e riconosciuta con D.P.R.

in data 6/4/1973 n.539



STRALCIO DELLA:

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 15 settembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 8540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 99 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'Interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disgiunti devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1973, n. 539.

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione italiana sommeliers (A.I.S.), con sede in Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1973, n. 539.

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione italiana sommeliers (A.I.S.), con sede in Milano.

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione italiana sommeliers - A.I.S., con sede in Milano.

Visto, il Guardasigilli: ZACARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 103. - VALENTINI

STATUTO SOCIALE AIS

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IL 28 OTTOBRE 2017

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, con sede in Milano e con durata indeterminata, l'Associazione Italiana Sommelier, identificabile e siglabile anche con l'acronimo AIS. Il logo dell'Associazione è costituito da un tastevin stilizzato che può essere associato alla dicitura Associazione Italiana Sommelier, meglio descritto nel regolamento di attuazione del presente Statuto. La suddetta denominazione potrà essere seguita e/o accompagnata da acronimi, sigle o abbreviazioni richiesti da inderogabili norme di legge.

ART. 2 - PERSONALITÀ GIURIDICA

L'Associazione Italiana Sommelier è stata fondata a Milano il 7 luglio 1965 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973 n. 539, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 15 settembre 1973.

ART. 3 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione di Sommelier, nonché di valorizzare la cultura del vino, dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia.

Essa svolge ogni attività di carattere culturale, didattico ed editoriale, per promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione professionale dei Sommelier e del personale docente, in conformità al Regolamento della didattica appositamente predisposto dall'Associazione stessa.

Promuove, anche in sede legislativa, l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore, nonché la valorizzazione e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier.

L'Associazione sostiene inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4 - AUTONOMIA

L'Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere e organo esterno. Tramite i propri organi, studia e segue le tematiche relative all'attività professionale dei propri Soci, formulando proposte e intervenendo presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri iscritti.

ART. 5 - CATEGORIE DEI SOCI

Tutti possono essere Soci.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche:

A) Socio

È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'Associazione.

B) Socio Sommelier

È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l'esame finale del percorso didattico AIS, oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. L'equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

La menzione "Professionista" in aggiunta a quella di "Socio Sommelier" è disciplinata dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

C) Socio Sommelier Onorario

È Socio Sommelier Onorario la persona fisica che, per chiara fama, capacità ed esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente meritevole per l'opera svolta a favore dell'Associazione. I Sommelier Onorari sono nominati e revocati a insindacabile giudizio della Giunta Esecutiva Nazionale, non hanno diritto di voto e sono esonerati dal versamento della quota sociale.

D) Socio Sostenitore

È Socio Sostenitore la persona fisica, giuridica o l'Ente che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale.

Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, "Sommelier dell'Olio", "Sommelier-Enologo", disciplinate in un apposito Regolamento.

Possono iscriversi all'AIS le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età. E' altresì consentita l'iscrizione a coloro che abbiano compiuto gli anni sedici fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di somministrazione di bevande alcoliche.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee nazionali e della propria Associazione regionale/territoriale.

Hanno diritto di voto i Soci di cui ai punti A, B e D del presente articolo che abbiano pagato – entro il 28 febbraio dell'anno in corso – la quota associativa. Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali.

Per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Associazione successivamente al 31 agosto, l'iscrizione stessa avrà validità dalla data di pagamento della quota associativa sino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste dal regolamento.

L'associato che entro il 31 dicembre dell'anno in corso non ottempera al pagamento della quota sociale, perde anche la qualità di Socio.

Qualora il Socio Sostenitore sia una persona giuridica o un Ente, può esercitare il diritto di voto tramite il suo legale rappresentante o persona dallo stesso espressamente all'uopo delegata.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) Assemblea
- b) Consiglio Nazionale
- c) Giunta Esecutiva Nazionale
- d) Presidente
- e) Vice Presidente
- f) Presidente Emerito
- g) Collegio dei Revisori legali
- h) Collegio dei Probiviri

Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe da un Socio persona fisica ad altro Socio o a terzi.

I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano anche indirettamente.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all'Art. 5.

È convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Nazionale, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell'Art. 20 C.C.

L'Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stessa.

Spetta all'Assemblea:

- fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
- approvare la relazione del Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione previsionale programmatica annuali;
- modificare lo Statuto, se convocata per tale scopo;
- stabilire i rimborsi forfettari e gli eventuali compensi, nei modi meglio visti, per gli organi sociali.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.

ART. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE

• Il Consiglio Nazionale è formato dai Presidenti delle ventidue Associazioni regionali/territoriali di cui al successivo Art. 15 e da nove componenti eletti ogni 4 (quattro) anni dai Soci, tutti scelti tra i Soci stessi.

In caso di sostituzione di un Presidente di un'Associazione regionale/territoriale, il nuovo eletto sostituisce il precedente quale componente del Consiglio Nazionale.

• Non sono cumulabili le cariche di Consigliere nazionale eletto dai Soci e di Presidente di un'Associazione regionale/territoriale.

Il Consiglio Nazionale:

- determina la politica associativa;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente scelti tra i soli consiglieri nazionali eletti su base nazionale;
- può revocare il Presidente e il Vice Presidente, con provvedimento motivato assunto con il voto favorevole di almeno 24 componenti;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- nomina il Presidente Emerito;
- indica le linee programmatiche dell'Associazione;
- approva i progetti di bilancio consuntivo e la relazione previsionale programmatica annuali elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale e da sottoporre all'Assemblea;
- può modificare o annullare le decisioni assunte dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva all'adozione delle decisioni stesse;
- può presentare proposte di modifica dello Statuto;
- stabilisce annualmente le quote sociali e la percentuale delle stesse da stornare alle Associazioni regionali/territoriali, così come previsto dal Regolamento di attuazione;
- emana e modifica il Regolamento di attuazione del presente Statuto, il Regolamento elettorale e il Regolamento della didattica, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale;
- nomina la Commissione Elettorale Centrale, così come disciplinato dal Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- può istituire, nei modi di volta in volta riconosciuti più opportuni, organismi di rappresentanza all'estero;
- cura, organizza e gestisce l'Anagrafe dei Soci AIS che vivono all'estero, di cui al successivo Art. 17 individuando eventualmente un responsabile all'interno del Consiglio;

- assolve a tutti gli altri compiti previsti dallo Statuto;
- indice le elezioni per la nomina degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali, così come disciplinato dal Regolamento elettorale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

Se un componente del Consiglio Nazionale eletto dai Soci su base nazionale, per qualsiasi motivo viene a mancare, subentra al suo posto il primo dei non eletti.

La prima riunione del Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente in carica, uscente, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o, in caso di sua inerzia dal consigliere neoeletto più anziano di età.

Successivamente il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente almeno 20 (venti) giorni prima della relativa seduta con e-mail certificata o lettera raccomandata. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Negli stessi termini e con le stesse modalità la convocazione deve essere comunicata anche ai Revisori legali che hanno diritto di essere presenti.

Le sedute del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier o, in sua assenza, in via gradata, dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

Fatte salve altre previsioni specifiche di cui al presente Statuto, per la validità delle delibere del Consiglio Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

All'inizio della riunione, il Consiglio nomina un segretario anche esterno al Consiglio che redige il verbale.

ART. 9 - GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

La Giunta Esecutiva Nazionale, identificabile e siglabile anche con l'acronimo GEN, è formata da cinque componenti:

- il Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale;
- il Vice Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale;
- tre componenti scelti dal Presidente tra tutti i Consiglieri nazionali.

La Giunta Esecutiva Nazionale ha i poteri decisionali e operativi del Consiglio Nazionale, salvo quelli riservati per Statuto al Consiglio stesso o ad altri organi sociali. Elabora il progetto di bilancio consuntivo e la relazione previsionale programmatica annuali da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale.

Il Presidente dell'Associazione – entro 10 giorni dalla sua nomina, provvede a nominare i membri della Giunta Esecutiva Nazionale scelti tra tutti i Consiglieri nazionali.

La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente che per la prima volta la convocherà entro 20 giorni dalla sua elezione.

Per la validità delle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Giunta Esecutiva Nazionale può nominare commissioni e conferire deleghe interne ed esterne per la gestione, cura e approfondimento di determinate materie e/o settori, nei modi dalla stessa meglio visti.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.

Il Presidente:

- è eletto ogni quattro anni dal Consiglio Nazionale con i criteri di cui al precedente art. 8 e resta in carica sino alla elezione del nuovo Presidente;
- è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi;
- è di diritto Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- nomina gli altri tre componenti della Giunta Esecutiva Nazionale scelti tra tutti i consiglieri nazionali;
- convoca le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
- revoca i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, anche singolarmente e con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al Consiglio Nazionale;
- stipula i contratti per conto dell'Associazione, previa deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale;
- cura l'unità di indirizzo dell'attività associativa;
- provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- può disporre autonomamente spese correnti di importi non superiori a 15.000 euro. Tali spese devono essere ratificate dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva.

In caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

Se per qualsiasi motivo, diverso dalla revoca, il Presidente viene a mancare, la carica è automaticamente assunta dal Vice Presidente, che la mantiene sino a nuova elezione del Presidente che dovrà avvenire non oltre trenta giorni. Il nuovo Presidente, che resterà in carica sino al termine del mandato da consigliere, nominerà a sua volta i tre membri della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Nazionale sarà reintegrato con l'ingresso del primo dei non eletti.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi la revoca del Presidente, il Vice Presidente e i componenti

della Giunta decadono automaticamente e il Consiglio, nella medesima riunione, provvede alla elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente che resteranno in carica sino al termine del mandato da Consigliere.

ART. 11 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente:

- è eletto dal Consiglio Nazionale con le modalità di cui al precedente art. 8;
- riveste di diritto la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale;
- sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso;

subentra nella carica di Presidente dell'Associazione con le modalità e nei casi previsti nell'Art. 10 del presente Statuto.

ART. 12 – PRESIDENTE EMERITO

Può essere nominato Presidente Emerito colui il quale:

- abbia ricoperto la carica di Presidente nazionale;
- non abbia subito provvedimenti disciplinari;
- possa vantare una ininterrotta iscrizione alla Associazione;
- abbia meriti particolari nei confronti della stessa.

La nomina deve avvenire a maggioranza di 24 voti e ha validità illimitata salva la possibilità di revoca con la medesima maggioranza.

- Il Presidente Emerito partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.
- Il Presidente Emerito non ha poteri di rappresentanza legale dell'Associazione.
- Più Presidenti Emeriti possono rivestire contemporaneamente la carica.

ART. 13 – COLLEGIO REVISORI LEGALI

Il Collegio dei Revisori Legali:

- è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
- è composto da tre membri scelti tra i Soci iscritti al registro dei Revisori Legali.
- esprime parere scritto sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento attuativo dell'AIS.

Il compenso del Collegio dei Revisori Legali è stabilito dall'Assemblea. Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento della carica.

I componenti del Collegio dei Revisori Legali sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei Revisori Legali partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, del Consiglio Nazionale e alle Assemblee.

ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i soci. Almeno uno dei componenti il Collegio deve avere competenze professionali in materie giuridiche: magistrati, notai e avvocati iscritti all'albo professionale.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio resta in carica per quattro anni decorrenti dalla nomina.

I componenti possono essere rinominati con il limite di due mandati consecutivi.

La carica di probiviro è incompatibile con altre cariche sociali sia nazionali che regionali.

Al Collegio sono devolute tutte le controversie inerenti i rapporti fra associati, fra associati e associazione, nonché fra organi sociali, l'interpretazione delle norme Statutarie e la valutazione di eventuali conflitti di interesse con parere vincolante. Sono altresì devolute al Collegio dei Probiviri l'istruttoria e la decisione dei procedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce presso la sede nazionale della Associazione o anche altrove, in Italia, su convocazione del proprio Presidente. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Probiviri si tengano per audioconferenza e/o videoaudioconferenza.

Il Collegio dei Probiviri decide sulle materie di propria competenza con provvedimento motivato e inappellabile.

ART. 15 - ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI

L'Associazione Italiana Sommelier opera sul territorio nazionale per mezzo di Associazioni regionali/territoriali costituite in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e secondo le direttive del Consiglio Nazionale. La concessione e la revoca dell'uso del nome Associazione Italiana Sommelier, dell'acronimo AIS e del marchio, anche se seguiti dal nome della Associazione regionale/territoriale, sono di competenza del Consiglio Nazionale.

Lo Statuto delle Associazioni regionali/territoriali deve essere uniformato al modello deliberato dal Consiglio Nazionale e allegato al Regolamento di attuazione.

Detto modello non è modificabile, salvo integrazioni effettuabili, a livello locale, solo con il consenso del Consiglio Nazionale.

Gli Statuti delle Associazioni regionali/territoriali devono essere approvati preventivamente dal Consiglio Nazionale.

L'ambito territoriale di ciascuna Associazione regionale/territoriale coincide con la Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale; nel caso non coincida con l'estensione amministrativa della Regione, l'Associazione assume la denominazione di "territoriale" anziché "regionale".

Il Socio che aderisce all'Associazione Italiana Sommelier è automaticamente iscritto all'Associazione regionale/territoriale presso la quale si è iscritto per la prima volta.

Qualora il Socio voglia cambiare Associazione regionale/territoriale, deve comunicare la sua intenzione alla Sede Nazionale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o mezzo equipollente), specificando la nuova Associazione regionale/territoriale di appartenenza. Il cambio avrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Le Associazioni regionali/territoriali, che ricevono la percentuale delle quote sociali versate all'Associazione Italiana Sommelier stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, così come previsto dal Regolamento di attuazione, possono richiedere al Socio il versamento di contributi specifici a loro favore.

In ogni caso il Socio sarà sempre libero di versare o meno detti contributi specifici, rimanendo conseguentemente escluso, in caso di mancato versamento, dalla fruizione delle prestazioni aggiuntive collegate.

L'espulsione dall'Associazione Italiana Sommelier comporta anche l'espulsione dall'Associazione regionale/territoriale.

L'Associazione regionale/territoriale non può avere un numero di Soci inferiore a quello stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale è eletto da, e scelto tra, i Soci appartenenti alla medesima Associazione regionale/territoriale; è garante della politica dell'Associazione Italiana Sommelier sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione regionale/territoriale.

Qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, tutte le cariche regionali/territoriali automaticamente decadono e la Giunta Esecutiva Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice Presidente.

Qualora il Presidente, per obiettivo e prolungato impedimento o per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, può essere destituito dalla sua carica dalla Giunta Esecutiva Nazionale. In tal caso decadono tutte le cariche regionali/territoriali e la GEN provvede a indire senza indugio nuove elezioni, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa nell'Associazione regionale/territoriale, nominando, se del caso, un Commissario o affidando al Vice Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione.

L'Associazione regionale/territoriale è articolata in Delegazioni, che corrispondono normalmente alle province, l'attività delle quali è organizzata dal proprio Delegato conformemente alle indicazioni del Consiglio Direttivo.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto disciplina l'istituzione e la gestione delle Associazioni regionali/territoriali e delle Delegazioni. Le Associazioni regionali/territoriali sono soggette alle direttive e al controllo degli organi nazionali. Le cariche sociali nelle Associazioni regionali/territoriali hanno la stessa durata delle cariche sociali nazionali.

ART. 16 - CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONE DI PERSONALE

I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e l'Associazione Italiana Sommelier, secondo le regole del mandato.

Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall'Assemblea, ed eventuali compensi, sempre stabiliti dall'Assemblea nei limiti previsti dall'Art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 460/97.

L'Associazione Italiana Sommelier può assumere personale rispettando le normative vigenti. In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da queste.

La Giunta Esecutiva Nazionale può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da terzi a favore dell'Associazione Italiana Sommelier.

ART. 17 - ANAGRAFE DEI SOCI AIS CHE VIVONO ALL'ESTERO

È costituita presso la Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier un'Anagrafe con lo scopo di raccogliere e informare tutti i Soci AIS che vivono stabilmente all'estero.

L'Anagrafe cura i contatti e le comunicazioni tra questi Soci e la Sede Nazionale per tutte le eventuali esigenze di coordinamento e organizzazione.

Il Socio comunica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o mezzo equipollente) alla Sede Nazionale la sua volontà di iscrizione all'Anagrafe dei Soci che vivono all'estero, indicando il proprio indirizzo e ogni eventuale successiva modifica di questo.

ART. 18 - PATRIMONIO, ENTRATE, BILANCI E QUOTE SOCIALI

L'Associazione non ha fini di lucro, non ha e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da avanzi di gestione degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale, che non possono essere trasmesse o rimborsate a nessun titolo;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da eventuali liberalità, contributi ed elargizioni in denaro;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il bilancio consuntivo è redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2423 e seguenti o 2435 – bis, del Codice Civile.

Il progetto di bilancio consuntivo e la relazione previsionale programmatica annuali elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, approvati dal Consiglio Nazionale e accompagnati dalla relazione dei Revisori Legali, sono messi a disposizione, con i relativi allegati, dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l'Assemblea, presso la Sede Nazionale e presso le sedi delle Associazioni regionali/territoriali.

L'esercizio sociale ha la durata di un anno, comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione previsionale programmatica sono approvati ogni anno dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 19 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell'Associazione Italiana Sommelier non possono essere distribuiti ai Soci sotto nessuna forma, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione siano imposte a norma di legge.

ART. 20 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre dell'anno di competenza o a seguito del provvedimento disciplinare di cui all'Art. 22, n. 4. Il socio espulso non può iscriversi nuovamente all'Associazione.

Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso deve comunicarlo in forma scritta alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier e alla Segreteria dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle previsioni di cui all'art.24 C.C.

La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.

ART. 21 - ATTIVITÀ VIETATE

I Soci dell'Associazione Italiana Sommelier non possono esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione.

Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Collegio dei Probiviri che deciderà ai sensi degli Artt. 22 e 23 del presente Statuto.

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne dell'Associazione Italiana Sommelier, le cui caratteristiche sono descritte dal Regolamento di Attuazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 22 - SANZIONI DISCIPLINARI

Ogni violazione del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, dello Statuto delle Associazioni regionali/territoriali e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio della Associazione o dei suoi organi, o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all'Associazione dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della loro gravità:

- 1) ammonizione, cioè richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non più ricadervi;
- 2) pena pecuniaria, da due a venti volte la quota sociale, da pagarsi a favore dell'Associazione;

- 3) sospensione dalla qualità di Socio per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. La sospensione determina automaticamente la decadenza definitiva del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite;

espulsione dall'Associazione. L'espulsione dall'Associazione comporta la perdita della qualità di Socio. In tal caso il Socio, oltre a non avere diritto al rimborso della quota sociale, dovrà restituire le insegne. L'espulsione determina automaticamente la decadenza del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite. I giudizi disciplinari potranno essere pubblicati sugli organi ufficiali di comunicazione dell'Associazione.

ART. 23 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le violazioni di cui al precedente art. 22 dovranno essere denunciate da chiunque mediante comunicazione scritta non anonima indirizzata al Collegio dei Probiviri, e per conoscenza alla Giunta Esecutiva Nazionale, presso la Segreteria della Sede Nazionale entro 60 (sessanta) giorni dalla commissione, dal verificarsi o dalla scoperta della medesima.

Il Collegio dei Probiviri dà avvio al giudizio disciplinare dandone immediata comunicazione formale al Socio al quale le violazioni o le altre azioni o omissioni sono imputate, mediante raccomandata o posta elettronica certificata.

Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di presentare alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier memorie difensive, corredate dalla documentazione ritenuta rilevante, nel termine perentorio, a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvio del procedimento, e può altresì chiedere, nello stesso termine, di essere sentito di persona.

Decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale, il Collegio dei Probiviri dà avvio all'istruttoria, con facoltà di convocare personalmente il Socio interessato, qualora lo stesso non ne abbia fatto richiesta, e di sentire terzi. Ai fini dell'istruttoria, il Collegio dei Probiviri ha accesso a tutti i documenti esistenti in AIS inerenti alle violazioni o alle altre azioni o omissioni imputate al Socio.

Il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte del Socio, della comunicazione formale di avvio del procedimento, salvo proroga motivata della durata massima di 60 (sessanta) giorni.

Le spese vive del procedimento possono essere poste a carico del Socio al quale sono applicate le sanzioni disciplinari.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono irrituali e inappellabili. Sono fatte salve comunque tutte le norme di legge in materia.

ART. 24 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI

Non possono rivestire cariche sociali:

- coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell'AIS;
- coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dell'Art. 22, comma 3, del presente Statuto;

- coloro che sono stati espulsi ai sensi dell'Art. 22, comma 4, del presente Statuto;
- gli inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- gli interdetti dai pubblici uffici;
- gli interdetti da una professione o da un'arte;
- gli interdetti legali;

gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 25 - MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica dello Statuto sociale possono essere presentate dal Consiglio Nazionale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio Nazionale deve convocare un'Assemblea nel luogo che ritiene più opportuno, nel territorio dello Stato, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti, aventi diritto al voto.

ART. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

Lo scioglimento dell'Associazione Italiana Sommelier è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti e/o Istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione Italiana Sommelier o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Regolamento elettorale, l'Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore al momento della approvazione da parte della Prefettura.

Il Presidente e i Revisori legali attualmente in carica saranno rieleggibili solo per un ulteriore mandato consecutivo.

Gli attuali componenti degli organi sociali, con l'eccezione del Collegio dei Probiviri, restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER IN DATA 9 DICEMBRE 2020

ART. 1 - LOGO ASSOCIATIVO - DISCIPLINA DELLA PROMOZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Il logo dell'Associazione è il tastevin stilizzato come di seguito rappresentato



Associazione Italiana Sommelier

di cui al Marchio d'Impresa registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – deposito N. 0001484849 a seguito della domanda N. 007798 anno 2011 presso CCIAA Milano in data 21.07.2011, associato o meno alla dicitura qui riportata.

Ogni iniziativa di promozione e di comunicazione che fa riferimento all'Associazione Italiana Sommelier su base nazionale deve essere preventivamente approvata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

L'uso del marchio da parte delle associazioni regionali/territoriali dovrà essere conforme alle direttive vincolanti della Associazione Nazionale.

ART. 2 - INTERVENTO SUL PIANO DIDATTICO E SINDACALE

L'Associazione Italiana Sommelier si impegna affinché la cultura del vino e la figura e il ruolo del Sommelier diventino materia d'insegnamento in ogni ordine di scuola operante nel settore alberghiero, della ristorazione e dell'agroalimentare in genere. Si impegna, inoltre, nelle sedi più opportune, affinché la qualifica di Sommelier acquisti il dovuto rilievo nella contrattazione collettiva del lavoro dipendente per le categorie d'interesse.

A tale proposito, si adopera affinché il riconoscimento della qualifica di Sommelier, a livello contrattuale, sia conferito a chi abbia conseguito il titolo di Sommelier rilasciato dall'Associazione Italiana Sommelier

ART. 3 - ATTRIBUZIONE DELLA MENZIONE “PROFESSIONISTA” IN AGGIUNTA A QUELLA DI “SOCIO SOMMELIER” (ART. 5 STATUTO)

La menzione “Professionista” in aggiunta a quella di “Socio Sommelier” è attribuita, su richiesta, al Socio Sommelier che:

- a) opera prevalentemente nel campo del vino, da almeno un anno, in qualità di titolare o lavoratore dipendente in un esercizio aperto al pubblico in cui è venduto, consigliato e/o servito il vino;
- b) presta la sua opera prevalente da almeno un anno, in qualità di lavoratore autonomo, nei confronti di uno o più esercizi aperti al pubblico in cui è venduto, consigliato e/o servito il vino;
- c) riveste la qualifica di insegnante teorico e/o tecnico pratico di esercitazioni di sala e bar, nelle Scuole alberghiere o negli Istituti professionali alberghieri di stato, e nelle Scuole regionali;
- d) esercita attività di docenza all'interno dell'Associazione Italiana Sommelier, in via esclusiva, ed è in possesso di almeno un'abilitazione per ciascun livello del Corso AIS.

Per attività prevalente si intende l'occupazione professionale più rilevante per il Sommelier che la esercita, non inferiore in termini temporali agli orari previsti dalle normative vigenti relative alla sua categoria professionale.

Per attività in esclusiva si intende l'attività svolta nei confronti della sola Associazione Italiana Sommelier e delle sue Associazioni regionali/territoriali, fatte salve deroghe motivate richieste per iscritto dal Socio e concesse per iscritto dalla Giunta Esecutiva Nazionale dell'AIS o dal Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza del Socio.

Il Socio Sommelier che richiede la menzione di Professionista è tenuto a comprovare l'esistenza delle condizioni per l'attribuzione della suddetta menzione mediante la presentazione alla Segreteria della Sede Nazionale di almeno uno fra i documenti sotto elencati, rilasciato in data non anteriore ai 3 (tre) mesi (ad eccezione dell'ipotesi di cui sopra al punto D, essendo la documentazione già in possesso della Segreteria della Sede Nazionale):

- visura camerale;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni svolte, o altra documentazione equipollente;
- nel caso d'esercizio dell'attività quale lavoratore autonomo, copia del certificato di attribuzione della partita IVA e documentazione attestante l'attività svolta.
- certificato di servizio dell'Istituto scolastico presso il quale è svolta la specifica attività di insegnante.

In caso di svolgimento di più attività, l'attività prevalente va individuata nell'occupazione professionale più rilevante.

La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa alla Giunta Esecutiva Nazionale, che potrà comunque richiedere tutta l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

ART. 4 - DESIGNAZIONE DEI SOMMELIER ONORARI

La designazione dei Sommelier Onorari può avvenire su segnalazione del Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier, di uno o più componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, di uno o più Presidenti di Associazione regionale/territoriale.

In considerazione dell'importanza e della particolarità di questo riconoscimento, è necessario tener presente, al di là e al di sopra di motivi di rilevanza locale, la necessità che tale qualifica sia attribuita a persona che abbia una particolare, riconosciuta importanza per i fini politico-associativi dell'Associazione Italiana Sommelier.

I Sommelier Onorari possono partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione Italiana Sommelier e delle Associazioni Regionali/territoriali alle stesse condizioni offerte agli altri Soci dell'Associazione Italiana Sommelier.

I Sommelier Onorari sono soggetti alle norme deontologiche dell'Associazione Italiana Sommelier.

ART. 5 – MODALITA' DI ISCRIZIONE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEI SOCI MINORENNI

L'iscrizione del socio avviene a semplice richiesta mediante compilazione di apposito modulo cartaceo o telematico.

L'iscrizione del socio minorenni dovrà essere effettuata dal rappresentante legale, genitore o esercente la responsabilità genitoriale, che agirà in nome e per conto del minore che chiede di aderire alla Associazione.

Il diritto di voto in assemblea da parte del minore dovrà essere esercitato dal rappresentante legale del medesimo.

ART. 6 - ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni degli organi sociali avvengono secondo le norme stabilite dal Regolamento elettorale, da intendersi qui integralmente riportato.

ART. 7 - COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Nella prima riunione successiva alla sua elezione, il Collegio dei Revisori Legali, convocato dal componente più anziano di età, elegge il Presidente, il quale avrà il compito di convocare il Collegio ogniqualvolta lo riterrà opportuno e comunque almeno tre volte all'anno.

Spetta al Collegio dei Revisori Legali:

- controllare l'esattezza e la correttezza delle scritture contabili rispetto alle norme di legge, allo Statuto e alle deliberazioni degli organi direttivi competenti;
- verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione Italiana Sommelier;
- controllare il rispetto dei termini di versamento delle ritenute d'acconto operate ai dipendenti e ai lavoratori autonomi, il rispetto dei termini di versamento dei contributi

previdenziali e assistenziali e delle imposte, il rispetto dei termini di presentazione delle denunce, le dichiarazioni fiscali.

I Revisori Legali hanno diritto, sia collegialmente sia singolarmente, di esaminare qualsiasi documento amministrativo-contabile, relativo alla gestione finanziaria dell'Associazione Italiana Sommelier, al fine di trarre gli elementi di giudizio circa la regolarità delle operazioni eseguite. Degli accertamenti effettuati redigono un verbale nell'apposito registro: il verbale dovrà essere portato a conoscenza della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori Legali procede collegialmente all'esame del bilancio consuntivo dell'Associazione Italiana Sommelier entro 15 (quindici) giorni dalla data di verifica della bozza dello stesso da parte del Consiglio Nazionale e, nello stesso termine, redige relazione in cui esprime il proprio parere sul bilancio consuntivo. La relazione deve essere sottoscritta da tutti i Revisori e il Revisore dissenziente può far inserire le proprie osservazioni.

Eventuali attività di revisione su richiesta della Giunta Esecutiva Nazionale presso le Associazioni regionali/territoriali saranno compensate come preventivamente concordato.

ART. 8 – RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

La relazione dovrà contenere l'enunciazione delle attività che si intendono svolgere e promuovere nell'esercizio, nonché la previsione di ricavi e di costi.

Eventuali scostamenti significativi in relazione ai ricavi e/o ai costi dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio Nazionale.

ART. 9 - SEGRETERIE

a) Segreteria della Sede Nazionale

Le mansioni di Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier sono espletate, su delibera della Giunta Esecutiva Nazionale, da dipendenti dell'Associazione Italiana Sommelier. Su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva Nazionale definisce il ruolo e il compito di ogni singolo dipendente, verificandone periodicamente l'idoneità e la rispondenza alle mansioni affidate.

b) Segreteria di Presidenza

Su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva Nazionale nomina un dipendente Segretario della Presidenza. Il Segretario della Presidenza, oltre ad assistere il Presidente, assicura la regolare tenuta dei verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, nonché dei registri delle delibere adottate dai suddetti organi sociali.

Le due Segreterie di cui sopra sono presso la Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier.

ART. 10 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

I verbali delle riunioni degli organi sociali devono contenere in breve le notizie di quanto si è svolto nella seduta: il giorno, il mese e l'anno, l'ora di inizio e fine dei lavori, se si tratta di prima o di seconda convocazione, l'ordine del giorno dei lavori, l'indicazione dei componenti degli

organi sociali presenti e di quelli assenti, la menzione dell'eventuale relatore o presentatore dell'argomento posto in discussione. Seguono, in breve, il contenuto della relazione, l'indicazione degli interventi, il riassunto delle discussioni svoltesi, le delibere adottate, l'esito delle votazioni con la specifica se sono state assunte all'unanimità o a maggioranza e l'indicazione nominativa degli astenuti e dei dissenzienti.

ART. 11 - DELIBERE DEGLI ORGANI SOCIALI NAZIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI

Nessuna delibera può essere adottata se l'argomento cui si riferisce non è stato inserito nell'ordine del giorno dei lavori.

Le delibere che comportano spese devono indicarne l'ammontare.

Le delibere per lavori o acquisti di rilevante entità devono indicarne anche il modo d'esecuzione ed essere corredate dalla documentazione completa inerente progetti, perizie o preventivi, questi ultimi non meno di tre.

Nessuna spesa può essere sostenuta se non deliberata preventivamente, con esclusione di quelle di competenza del Presidente, di cui all'art. 10 dello Statuto.

Qualunque votazione è espressa per alzata di mano.

ART. 12 - ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI

L'Associazione regionale/territoriale, per la sua costituzione, deve avere un minimo di 50 Soci di cui all'Art. 5.

Eventuali deroghe, debitamente motivate, devono essere approvate dal Consiglio Nazionale.

Le entrate delle Associazioni regionali/territoriali sono costituite da:

- porzioni di quote associative obbligatorie versate annualmente dai Soci all'Associazione Italiana Sommelier e ristornate, per la quota stabilita dal Consiglio Nazionale, alle Associazioni regionali/territoriali. Detta quota di ristorno non può essere inferiore al 20% della quota versata all'AIS nazionale;
- proventi derivanti dalla gestione dei corsi di qualificazione per Sommelier;
- proventi derivanti da contributi specifici collegati alla fruizione di prestazioni effettuate sempre in conformità alle finalità istituzionali;
- proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche commerciale e non prevalente, svolte nei limiti consentiti dagli Statuti;
- liberalità, contributi ed elargizioni in denaro.

Qualora un'Associazione regionale/territoriale già costituita venisse a perdere il numero minimo dei suoi componenti, il Consiglio Nazionale provvederà caso per caso, potendo prevedere anche l'accorpamento ad Associazioni confinanti con l'Associazione regionale/territoriale in fase di scioglimento.

Ogni Associazione regionale/territoriale è divisa in zone, dette Delegazioni, che possono corrispondere al territorio amministrativo delle attuali Province, di una porzione di esse, oppure di un gruppo di Comuni tra loro confinanti, anche ricadenti in Province o Regioni diverse.

Ciascuna Delegazione è retta da un Delegato.

La Delegazione di appartenenza di ciascun Socio è determinata in base all'indirizzo indicato dal Socio stesso al momento della sua prima iscrizione all'AIS o a quello successivamente indicato dal socio (c.d. "domicilio AIS").

Le Delegazioni devono avere un minimo di 15 Soci Sommelier.

L'istituzione delle Delegazioni deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale/territoriale e comunicata alla segreteria nazionale, su proposta del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale.

L'elezione degli organi regionali/territoriali si svolge nel Comune ove ha la sede l'Associazione regionale/territoriale, o in altra sede idonea designata dal Consiglio Regionale/Territoriale, nello stesso giorno e ora previsti per le elezioni degli organi nazionali. È in facoltà del Consiglio nazionale stabilire che le operazioni di voto di svolgano in più sedi che saranno scelte dal Consiglio regionale.

Le cariche delle Associazioni regionali/territoriali scadono comunque con la scadenza delle cariche nazionali.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto ogni quattro anni dai soci, composto:

- a) dal Presidente regionale/territoriale;
- b) da uno a cinque consiglieri eletti su base regionale/territoriale. Detti componenti dovranno comunque essere di numero non superiore alle delegazioni presenti nella Associazione regionale/territoriale.
- c) da tanti consiglieri quante sono le delegazioni regionali/territoriali, eletti su base di delegazione; ogni Delegazione dovrà esprimere almeno un candidato e dovrà essere rappresentata in Consiglio Direttivo da un Consigliere.

I componenti di cui alle lettere a) e b) sono eletti da tutti gli associati appartenenti alla sezione regionale/territoriale.

I consiglieri di cui alla lettera c) sono eletti dai soli soci appartenenti alla relativa delegazione. Detti consiglieri devono appartenere alla Delegazione nella quale vengono eletti e non possono figurare nella lista dei candidati sub a) e b).

Le modalità di presentazione delle candidature e di espressione del voto sono disciplinate da apposito Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Nazionale dell'AIS al quale l'Associazione regionale deve attenersi.

Il Consiglio Direttivo regionale/territoriale, nella prima riunione, nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente e i delegati.

Ogni Associazione regionale/territoriale potrà avere dei responsabili di settore per le attività più rilevanti – quali, ad esempio, didattica, stampa ed editoria, servizi di sommelier, pubbliche relazioni, realizzazione eventi, ecc. – nominati dal Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, sentito il parere, non vincolante, del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale può delegare parte delle sue competenze al Vice Presidente oppure a uno o più Consiglieri.

In caso, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, tutte le cariche regionali/territoriali automaticamente decadranno e la

Giunta Esecutiva Nazionale provvederà a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all'elezione del nuovo Presidente e alla conseguente nomina del nuovo Consiglio Direttivo le funzioni di ordinaria amministrazione saranno svolte dal Vice Presidente.

Ogni Associazione regionale/territoriale ha piena autonomia patrimoniale.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione regionale/territoriale risponde l'Associazione regionale/territoriale stessa secondo le norme stabilite dal Codice Civile.

ART. 13 - DELEGAZIONI

L'organizzazione dell'attività nell'ambito delle Delegazioni è attribuita al Delegato nominato dal Consiglio tra i componenti eletti di cui all'art.12 lettere b) e c) su proposta del Presidente. Il Consiglio regionale, con provvedimento motivato, può revocare tale delega attribuendola ad altro Consigliere.

Nelle Delegazioni formate complessivamente da più di cinquanta Soci, e nelle altre, qualora lo ritenga opportuno, il Delegato, entro 30 (trenta) giorni dalla attribuzione della delega, nomina un Consiglio di Delegazione formato da non meno di tre e non più di dieci Consiglieri, scelti tra i Soci appartenenti alla Delegazione stessa.

Il Consiglio di Delegazione collabora con il Delegato nello svolgimento dei suoi compiti.

ART. 14 - ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI: SEDE E LIBRI SOCIALI

La sede dell'Associazione regionale/territoriale è contraddistinta da apposita targa che ogni Presidente riceve dalla Segreteria della Sede Nazionale all'atto della ratifica delle elezioni regionali/territoriali e che restituirà alla fine del mandato.

Ogni Associazione regionale/territoriale si munisce dei libri e dei registri previsti dalla legge.

Entro 15 (quindici) giorni dalla fine del mandato e comunque della sua carica, il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale deve trasmettere i libri e i registri, unitamente all'inventario dei beni dell'Associazione regionale/territoriale e delle giacenze di cassa, al suo successore. Della consegna è fatta verbalizzazione, che viene trasmessa alla Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 15 - BILANCIO DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI

Alle Associazioni regionali/territoriali è trasferita, a cura della Segreteria della Sede Nazionale, la quota associativa regionale/territoriale spettante dallo storno della quota annuale versata dai propri Soci, nella misura fissata annualmente dal Consiglio Nazionale, come già stabilito nel presente Regolamento all'Art. 12.

Il bilancio delle Associazioni regionali/territoriali è inviato dal Presidente regionale/territoriale alla Giunta Esecutiva Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione regionale/territoriale, unitamente al verbale di assemblea.

La Giunta Esecutiva Nazionale potrà sospendere l'erogazione della parte di quota sociale spettante alle Associazioni regionali/territoriali che non inviino il bilancio entro il termine sopra fissato e potrà richiedere al Collegio dei Revisori Legali di procedere alla verifica della

contabilità dell'Associazione regionale/territoriale, con compensi e spese dei Revisori a carico di quest'ultima.

Qualora, in caso di successivo sollecito, l'Associazione regionale/territoriale non provvedesse ad inviare il bilancio, ovvero dovessero emergere gravi irregolarità, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà disporre il commissariamento dell'Associazione regionale/territoriale.

ART. 16 - DIMISSIONI DALLE CARICHE NEGLI ORGANI SOCIALI NAZIONALI E REGIONALI/TERRITORIALI

Le dimissioni dalle cariche negli organi sociali, sia nazionali sia regionali/territoriali, devono essere presentate per iscritto.

Le dimissioni dalle cariche negli organi sociali nazionali vanno presentate al Consiglio Nazionale.

Le dimissioni dalle cariche negli organi sociali regionali/territoriali vanno presentate al Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale/territoriale e comunicate alla Giunta Esecutiva Nazionale.

Le dimissioni dalle cariche elettive di Consigliere nazionale, Revisore Legale nazionale e Revisore dei conti regionale/territoriale fanno subentrare nella carica il primo dei non eletti.

ART. 17 - ISCRIZIONI E QUOTE SOCIALI

Le quote sociali devono essere versate alla Sede nazionale tramite bonifico bancario o bollettino postale, transazione elettronica o altra forma di pagamento equipollente che garantisca la certezza della data di pagamento. Le quote possono anche essere versate tramite le Associazioni regionali/territoriali e da esse inviate entro 7 (sette) giorni alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier, unitamente all'elenco nominativo riportante la data di riscossione delle quote. Di tali quote la Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier rilascerà idonea quietanza, unitamente alla tessera annuale.

L'iscrizione è considerata valida a decorrere dalla data del pagamento effettuato dal Socio.

Il pagamento della quota sociale dà diritto al ricevimento della tessera annuale e di ogni altro materiale stabilito dal Consiglio Nazionale.

Eventuali pubblicazioni arretrate non pervenute dovranno essere richieste entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di pubblicazione.

Nel caso di iscrizione intervenuta successivamente al 31 agosto, il socio non riceverà né la rivista sociale né la Guida.

Il Socio facente parte della medesima famiglia anagrafica di un altro Socio può fare richiesta di versare una quota sociale ridotta, nella misura del 50%; in questo caso il richiedente riceverà soltanto la tessera annuale.

È in facoltà del Consiglio Nazionale stabilire un importo ridotto sino al 50% per le quote rimosse in occasione della partecipazione a Corsi di avvicinamento al vino. Tale quota sarà valida solo per l'anno in corso e, anche in questo caso, darà diritto a ricevere soltanto la tessera annuale.

ART. 18 - RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Nei confronti del Socio moroso sarà interrotto l'invio delle comunicazioni a carattere nazionale e regionale/territoriale e di ogni altro materiale stabilito dal Consiglio Nazionale.

ART. 19 - RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

Il Socio recedente o che non ha rinnovato l'iscrizione per uno o più anni può rientrare nell'Associazione Italiana Sommelier con il pagamento della quota relativa all'anno del rientro, oltre a un eventuale rimborso spese di segreteria stabilito dal Consiglio Nazionale, con il parere favorevole della Giunta Esecutiva Nazionale, sentito il parere non vincolante del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza.

Il Socio che rientri nell'Associazione Italiana Sommelier ha diritto a rientrare nella sua qualifica originaria di appartenenza, purché ne abbia i requisiti.

Il Socio che abbia frequentato una parte del Corso AIS o, pur avendo completato l'intero percorso didattico, non abbia sostenuto o non abbia superato l'esame finale, sarà riammesso al livello già conseguito a condizione che non siano trascorsi più di cinque anni dalla fine del Corso frequentato. In caso contrario dovrà inderogabilmente ripetere l'ultimo livello frequentato.

ART. 20 - ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

I Consiglieri Nazionali partecipano all'Assemblea per l'approvazione del bilancio con diritto di voto.

ART. 21 - ATTESTATO DI FEDELTA'

I Soci, dopo ogni decennio di iscrizione ininterrotta all'AIS, hanno diritto a uno specifico attestato di fedeltà – la cui forma e contenuto sono definiti dalla Giunta Esecutiva Nazionale –, nel quale è evidenziato il periodo di adesione all'AIS. Accanto al nominativo è indicata la categoria di appartenenza.

ART. 22 - INSEGNE SOCIALI, DISTINTIVI E DIVISE

I Soci hanno facoltà di indossare la divisa di rappresentanza esclusivamente negli eventi ufficiali indetti dall'Associazione Italiana Sommelier e dalle Associazioni regionali/territoriali. In ogni altro caso l'utilizzo della divisa deve essere autorizzato dal Presidente della Associazione regionale di appartenenza.

Presidenti regionali, Delegati, Relatori, Degustatori, Direttori di corso e Commissari d'esame devono indossare la divisa di rappresentanza nell'ambito di tutte le attività didattiche.

Le categorie dei Soci sono contraddistinte dai seguenti distintivi:

- i Soci sono contraddistinti dal distintivo dell'Associazione Italiana Sommelier in metallo laccato;

- i Soci Sommelier sono contraddistinti dal distintivo dell'Associazione Italiana Sommelier in argento;
- i Soci Sommelier Professionisti e i Soci Sommelier Onorari sono contraddistinti dal distintivo dell'Associazione Italiana Sommelier in oro.

Durante i servizi ufficiali, i Soci devono indossare esclusivamente la divisa di servizio dell'Associazione Italiana Sommelier; l'integrazione del tastevin con catena nella divisa di servizio sarà di volta in volta decisa dal Responsabile del servizio, in considerazione della tipologia dell'evento.

Le divise sono così costituite:

a) divisa di servizio:

pantaloni o gonna nera, scarpe nere, calze nere, camicia bianca, papillon nero, grembiule nero con il logo ufficiale AIS, spencer nero con il logo ufficiale AIS e distintivo di categoria;

b) divisa di servizio per manifestazioni e/o estiva:

pantaloni o gonna nera, scarpe nere, calze nere, camicia bianca, papillon nero, grembiule nero con il logo ufficiale AIS e distintivo di categoria;

c) divisa di rappresentanza:

giacca blu con scudetto ufficiale AIS, pantaloni o gonna grigi, camicia bianca, cravatta o foulard ufficiale AIS giallo-blu tipo regimental, scarpe nere, calze nere.

Nella divisa di servizio o di rappresentanza non è consentito l'utilizzo di altri distintivi oltre a quello di categoria. Eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dalla Giunta Esecutiva Nazionale, limitatamente ad eventi specifici.

ART. 23 - ATTIVITÀ VIETATE

Con riferimento all'art. 21 dello Statuto:

- a) per attività in contrasto si intendono tutte le attività che sono contrarie agli scopi e agli indirizzi dell'Associazione Italiana Sommelier, ovvero contravvengono alle disposizioni statutarie e regolamentari nonché alle direttive e alle deliberazioni emanate dagli organi dell'Associazione.
- b) per attività in concorrenza si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività di seguito elencate svolte dal Socio al di fuori dell'Associazione Italiana Sommelier, senza la preventiva autorizzazione del Presidente Regionale/Territoriale o della GEN, anche qualora svolte per iniziative benefiche o senza scopo di lucro e a prescindere dall'uso delle insegne associative:
 1. l'attività didattica e di formazione enogastronomica in qualunque modo strutturata, svolta con carattere di continuità a prescindere dalla durata e dal contesto in cui si svolge (dal vivo, su carta, su web, radio o tv);
 2. l'appartenenza a un'associazione concorrenziale, a favore della quale presti in qualsiasi modo la sua attività, al di fuori di quanto è connesso alla sua qualità di Socio;
 3. l'attività svolta in favore di associazioni concorrenti;
 4. la conduzione di degustazioni guidate pubbliche;

5. gli interventi pubblici di divulgazione enogastronomica;
6. l'organizzazione di manifestazioni ed eventi rientranti nelle attività comprese nello scopo sociale dell'AIS;
7. l'attività svolta in assenza di titolo di abilitazione (degustatore ufficiale e/o relatore);
8. l'attività svolta in favore di Enti Pubblici o nell'ambito di iniziative dagli stessi promosse;
9. i servizi svolti autonomamente;

Le attività di cui ai numeri 4,5,6,7,8 e 9 sono comunque ammesse se funzionali alla propria attività imprenditoriale, professionale e/o di lavoro dipendente.

ART. 24 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

La Commissione Elettorale Centrale è formata da cinque Soci AIS di provata competenza in materia giuridico-amministrativa che non rivestano cariche negli organi sociali nazionali e regionali/territoriali dell'Associazione Italiana Sommelier.

La Commissione Elettorale Centrale è nominata dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri Nazionali presenti alla votazione.

I compiti della Commissione Elettorale Centrale sono disciplinati dal Regolamento elettorale dell'Associazione Italiana Sommelier.

La carica di componente della Commissione Elettorale Centrale è gratuita.

ART. 25 - NORME TRANSITORIE

Entro il 31 gennaio 2018 le Associazioni regionali/territoriali devono adeguare, secondo la bozza predisposta, il proprio Statuto al nuovo Statuto AIS e al presente Regolamento di Attuazione dello Statuto.